

Spedizione in abbonamento postale - G. 30

Esemplari non commerciali per la distribuzione agli effetti di legge



P.L. 5. H. 4.

Numero 263

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 16 ottobre 1971

2

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825.

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria Pag. 6521

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. 826.

Recupero e nuova ripartizione di posti di assistente ordinario e rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 e 26 marzo 1971, n. 216. Pag. 6536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1971, n. 827.

Prelevamento di L. 2.060.000.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda tabacchi Pag. 6537

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione Pag. 6537

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Bosco Nordio », in provincia di Venezia Pag. 6538

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura Pag. 6540

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Costituzione di collegi sindacali delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di varie province Pag. 6540

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Esito di ricorsi Pag. 6544

Media dei cambi e dei titoli Pag. 6544

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971 all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame) Pag. 6545

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinquecento posti di fattorino, qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario Pag. 6547

Ministero delle finanze: Concorso pubblico per esami per l'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette Pag. 6551

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825.

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del

concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge:

I. — istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovrimposte erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi;

II. — istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e rioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffè, delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicità; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;

III. — istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria;

IV. — revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

V. — revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni.

Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.

Art. 2.

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) carattere personale e progressivo dell'imposta;
- 2) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone fisiche comunque conseguito;
- 3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali ha la libera disponibilità e di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire quattro milioni annue complessive. I redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili;
- 4) inclusione nel computo del reddito complessivo delle sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi a tali imprese. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo;
- 5) inclusione nel computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale;
- 6) deduzione dal reddito complessivo di oneri e spese rilevanti che incidono sulla situazione personale del soggetto;
- 7) commisurazione dell'imposta per scaglioni di reddito con le aliquote crescenti indicate nell'allegata tabella A;
- 8) detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per quota esente;
- 9) ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, purché si tratti di cooperative nei cui statuti siano inderogabilmente indicati, e in fatto osservati, i principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato e che siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione: a) di lire trentaseimila a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro; b) di lire dodicimila a fronte degli oneri e delle spese di cui al numero 6), con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;
- 10) applicazione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, il cui reddito non superi tre milioni di lire, delle detrazioni previste al numero 9), con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;

11) ulteriore detrazione per i pensionati di lire quarantottomila non cumulabili con le detrazioni di cui al numero 9);

12) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per il coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella B per le altre persone a carico;

13) determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi. Norme particolari disciplineranno la prova da parte del contribuente, in caso di determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva;

14) classificazione di redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo con regole proprie a ciascuna categoria ed eventualmente ai fini della riscossione;

15) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedano l'accertamento diretto;

16) determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo;

17) accertamento unitario dei redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice costituite nel territorio dello Stato e da società degli stessi tipi costituite all'estero ed aventi nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa o comunque una stabile organizzazione. I redditi di terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato sono accertati unitariamente anche nei confronti delle società estere senza stabile organizzazione nel territorio stesso;

18) estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e di professioni; di detta determinazione deve essere data pubblicità annuale in elenchi a carattere comunale. Particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni;

19) esclusione dal reddito complessivo e separata tassazione con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente: a) delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci in dipendenza della imputazione a capitale di riserve costituite con utili, di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dipendenti da rapporto di lavoro subordinato, delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di agenzia, e di altri rapporti di collabora-

zione permanente e coordinata; in caso di mancanza di un reddito tassabile nel biennio precedente si applica l'aliquota minima su tutto il reddito; b) delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporto di lavoro subordinato, per le quali l'aliquota sarà applicata sull'intero ammontare netto, ridotto a tre quinti e a quattro quinti per le indennità non superiori, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quaranta milioni. Dagli importi delle indennità verranno dedotte lire cinquantamila per ogni anno preso a base per la commisurazione dell'indennità;

20) attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento;

21) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e le detrazioni di cui ai numeri 6), 9), lettera b), 11) e 12). Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e le plusvalenze di cui al numero 4). Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9;

22) non computabilità, ai fini dell'imposta, dei benefici previsti in favore dei ciechi dalla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 3.

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI —
FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

TABELLA A

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scagioni di reddito

REDDITO (scagioni in milioni di lire)	Aliquota
Fino a 2	10
Oltre 2 fino a 3	13
» 3 » 4	16
» 4 » 5	19
» 5 » 6	22
» 6 » 7	25
» 7 » 8	27
» 8 » 9	29
» 9 » 10	31
» 10 » 12	32
» 12 » 14	33
» 14 » 16	34
» 16 » 18	35
» 18 » 20	36
» 20 » 25	38
» 25 » 30	40
» 30 » 40	42
» 40 » 50	44
» 50 » 60	46
» 60 » 80	48
» 80 » 100	50
» 100 » 125	52
» 125 » 150	54
» 150 » 175	56
» 175 » 200	58
» 200 » 250	60
» 250 » 300	62
» 300 » 350	64
» 350 » 400	66
» 400 » 450	68
» 450 » 500	70
Oltre 500	72

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni di imposta per carichi di famiglia

NUMERO DELLE PERSONE A CARICO	Somma detraibile (in lire)
1	7.000
2	15.000
3	25.000
4	35.000
5	65.000
6	100.000
7	150.000
8	250.000
Per ogni persona oltre le 8	120.000

N. B. — In mancanza del conage la detrazione di lire 36.000 di cui all'articolo 2, n. 12, si applica per il primo dei figli a carico.

TABELLA C

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scagioni

VALORE IMPONIBILE (scagioni in milioni di lire)	Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni			
		Fratelli e sorelle in linea retta	Altri pa- renti fino al quarto grado e altri fino al terzo grado	Altri soggetti	
Oltre 1 fino a 2	—	—	—	—	3
» 2 » 3,5	—	—	—	—	4
» 3,5 » 5	—	—	—	—	6
» 5 » 10	—	—	—	—	10
» 10 » 20	—	—	—	—	15
» 20 » 50	—	—	—	—	17
» 50 » 100	3	—	—	—	17
» 100 » 175	5	—	—	—	20
» 175 » 250	8	—	—	—	22
» 250 » 350	11	—	—	—	24
» 350 » 500	15	—	—	—	25
» 500 » 700	19	—	—	—	26
» 700 » 1000	23	—	—	—	27
Oltre 1000	31	—	—	—	28
		19	24	24	29

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE DI FIRENZE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN FOGLI N° 15
Firenze 8 DIC. 2004
DIRETTORE DI BIBLIOTECA
Dott.ssa Vera Martinoli

Vera Martinoli

